

## **Un nuovo metodo di risoluzione alternativa delle controversie: la negoziazione assistita**

Il decreto legge sulla giustizia civile approvato dal governo Renzi introduce una nuova disciplina che consente e, in alcuni casi stabiliti dalla legge, obbliga le parti ad impegnarsi a negoziare per risolvere una controversia che riguarda diritti disponibili, senza passare per il processo civile.

Questa forma di risoluzione delle controversie prevede l'assistenza obbligatoria dell'avvocato ed è denominata "convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati" ed entrerà in vigore a partire dal prossimo mese di febbraio.

### **In cosa consiste**

La convenzione di negoziazione consiste in un accordo, raggiunto mediante l'assistenza di uno o più avvocati iscritti all'albo, con il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà al fine di risolvere la controversia in via amichevole.

La negoziazione assistita può essere obbligatoria e, in questo caso, rappresenta condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale.

La negoziazione è obbligatoria per le liti che hanno ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e per ogni domanda di pagamento, a qualsiasi titolo avanzata, di somme fino a 50.000 euro, salvo rientri in una delle materie per cui è obbligatoria la mediazione.

La negoziazione è facoltativa per ogni altra causa che abbia ad oggetto diritti disponibili per cui non è prevista la mediazione obbligatoria.

La legge ha anche introdotto casi particolari in cui è espressamente disciplinata la possibilità di negoziazione assistita facoltativa in materia di famiglia (quali, ad esempio, gli accordi tra coniugi in materia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ecc.).

La negoziazione assistita resta esclusa per alcuni procedimenti speciali, quali, a titolo esemplificativo, quello monitorio o quello possessorio.

### **Come funziona**

Il procedimento di negoziazione assistita inizia quando, prima di proporre la domanda giudiziale e procedere con un processo civile, la parte, tramite il proprio avvocato, invita la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

L'invito a stipulare l'accordo deve contenere l'indicazione dell'oggetto della controversia, l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice al fine di decidere sulle spese di giustizia, sulla responsabilità aggravata e sulla concessione della provvisoria esecutorietà e la firma autografa della parte certificata dall'avvocato che formula l'invito.

Dal momento in cui l'invito è comunicato alla controparte si producono i medesimi effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e sulla decadenza.

### **Mancata adesione**

La controparte può decidere di non aderire all'invito, inviando una risposta in tal senso entro 30 giorni dalla sua ricezione.

L'assenza di risposta nel termine equivale all'espresso rifiuto di aderire all'invito.

La parte interessata deve quindi proporre la domanda giudiziale entro 30 giorni decorrenti dal rifiuto o dalla mancata accettazione nel termine.

La mancata adesione o il rifiuto esplicito di aderire può essere valutato dal giudice nel successivo giudizio al fine di decidere sulle spese di giustizia, sull'applicazione della responsabilità aggravata e sulla concessione della provvisoria esecutorietà.

In ogni caso, il procedimento di negoziazione assistita si considera esperito quando entro 30 giorni, la controparte non ha aderito all'invito o lo ha rifiutato.

**Adesione all'invito**

La controparte può aderire all'invito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione.

In tal caso, le parti stipulano una convenzione di negoziazione con la quale si obbligano a cooperare per raggiungere un accordo amichevole della controversia.

La convenzione di negoziazione è redatta in forma scritta e deve contenere il termine che le parti concordano di concedersi per svolgere la procedura.

Il termine non può essere inferiore ad 1 mese né superare i 3 mesi, salvo che le parti non acconsentano ad un proroga di ulteriori 30 giorni.

La negoziazione può avere esito positivo o negativo, ma, in ogni caso, la procedura si considera esperita quando è decorso il termine concordato dalle parti per negoziare.

Nel corso della negoziazione, le parti hanno l'obbligo di riservatezza in riferimento alle informazioni che emergeranno e che non potranno in alcun caso essere utilizzate nel successivo giudizio che abbia, anche in parte, lo stesso oggetto.

Raggiunto l'accordo, gli avvocati redigono un verbale che viene sottoscritto dalle parti.

Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, in tal modo l'accordo costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se l'accordo ha ad oggetto un contratto o uno degli atti soggetti a trascrizione, questa può essere eseguita solo se il processo verbale di accordo è stato autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

**Mancato accordo**

Se le parti, nonostante l'impegno profuso nella negoziazione, non raggiungono un accordo, gli avvocati devono redigere una dichiarazione di mancato accordo e devono certificarla.

La parte interessata deve proporre la domanda giudiziale entro 30 giorni decorrenti dalla dichiarazione di mancato accordo.

Avv. Paola Giammaria